

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4276

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

**(BUTTIGLIONE)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002

---

*Presentato il 10 settembre 2003*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! —

### 1.1 Motivazioni dell'Accordo

L'Angola riveste per il nostro Paese un'importanza particolare: i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai intensi fin dall'indipendenza del Paese e sono stati sempre caratterizzati da una spiccata solidarietà del nostro Paese fin dalla lotta per la decolonizzazione. L'Angola, dopo una situazione di quasi costante guerra civile che ha devastato il Paese per ben 25 anni, è entrato in una nuova realtà scaturita dalla firma del Memorandum tra il Governo e il movimento guerrigliero dell'Unita il 4 aprile 2002; l'intesa, che prevedeva il raggiungimento del cessate il fuoco e impegnava le due parti a continuare le trattative avviate nel 1994 con il Protocollo di Lusaka e poi interrotte, ha costituito un indubbio successo del Governo di Luanda ed ha condotto, il 20 novembre scorso, alla conclusione dei lavori della Commissione congiunta, essendo risultati esauriti tutti gli impegni del Protocollo di Lusaka; in quest'ottica appare indispensabile avviare una riflessione per il riorientamento delle nostre relazioni con l'Angola, al fine di affrontare la nuova realtà che si è andata delineando e per valorizzare ulteriormente una posizione di privilegio che anni di rapporti eccellenti hanno instaurato tra i due Paesi.

La pacificazione del Paese apre, infatti, nuovi scenari anche nel campo economico, il quale finora è estremamente dipendente dal settore petrolifero che incide per oltre il 50 per cento sulla formazione del PIL, che rappresenta il 90 per cento delle esportazioni e che fornisce il 90 per cento delle entrate statali. L'Angola mantiene un

tasso medio di crescita del PIL positivo (intorno al 3 per cento) proprio grazie alla forza del settore petrolifero, che però ha pochi collegamenti con altri rami dell'economia. Nel 2005 si prevede che la produzione giornaliera (attualmente di circa 770.000 barili) si attesterà intorno ad un milione 300.000 barili.

Con la fine della guerra le forze governative hanno esteso il proprio controllo sulle vaste aree ricche di giacimenti di diamantiferi, aumentando anche i proventi per lo Stato dal commercio delle pietre preziose.

Nel 2001 l'inflazione si è attestata intorno al 115 per cento su base annua e la tendenza della dinamica inflazionistica è in calo rispetto agli anni precedenti (1999 = 329 per cento; 2000 = 268 per cento). Inoltre il sistema ha relativamente bene assorbito gli *shock* determinati dai consistenti aumenti di prezzi dei combustibili e dell'energia elettrica.

La capacità istituzionale di attrazione degli investimenti dovrebbe ricevere un notevole impulso dall'imminente approvazione della nuova legge in materia: i settori ritenuti prioritari per l'Amministrazione pubblica saranno l'industria edile, l'estrazione mineraria, la pesca e l'industria relazionata con la pesca. La nuova normativa prevede, inoltre, delle garanzie per gli operatori stranieri come il diritto all'esportazione degli utili, l'indennizzo in caso di esproprio e la possibilità di accedere a crediti nazionali e stranieri. Sono previsti incentivi fiscali riducendo al 50 per cento e per un periodo fino a cinque anni l'imposta industriale (tassa sui redditi). Le importazioni delle materie prime e delle attrezzature per la produzione saranno esonerate dal pagamento delle

tasse e dei dazi doganali; nel contempo la merce esportata direttamente dal produttore sarà esentata dal pagamento delle tasse corrispondenti.

I rapporti economico-commerciali con l'Italia sono sostanzialmente buoni: nel 2001 si è assistito ad una rilevante crescita delle nostre esportazioni in Angola, con un incremento del 71 per cento rispetto all'anno precedente. Il totale del nostro *export* è stato di 119 milioni di euro, mentre le nostre importazioni dall'Angola ammontano a 62 milioni di euro, riportando quindi un saldo positivo di 57 milioni di euro.

Attualmente i principali prodotti di interesse per le nostre esportazioni riguardano prodotti alimentari, macchine ed apparati meccanici, macchine ed apparecchiature elettriche, autoveicoli, mobili, metalli e prodotti chimici. Le importazioni italiane sono rappresentate prevalentemente da macchine ed apparecchi meccanici, prodotti alimentari (bevande e tabacco), legname e prodotti in legno, prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, prodotti delle miniere e delle cave, energia elettrica e gas.

La presenza dell'AGIP è quella di gran lunga più importante tra le nostre presenze in Angola. La nostra compagnia petrolifera presente in Angola dal 1980, vanta una produzione di circa 70.000 barili giornalieri, ponendosi al terzo posto tra le compagnie straniere qui operanti (dopo Chevron e TotalFinaElf); la quota AGIP delle risorse complessive sinora scoperte nel Paese ammonta attualmente a circa 175 milioni di barili. Le prospettive per il futuro sono legate allo sfruttamento di nuovi blocchi.

Le altre presenze italiane non rivestono ancora un ruolo di analoga importanza, ma è auspicabile che la nuova fase politico-militare incoraggi una maggiore e più qualificata presenza, d'altronde già percepibile dai ripetuti contatti avuti ultimamente con ditte in Italia. La costituzione dell'Associazione « Imprenditori italiani in Angola », aperta alla partecipazione dei *partner* angolani, mira proprio a favorire nuove presenze imprenditoriali italiane.

Per presentare agli imprenditori italiani le possibilità di investimento nel Paese nella primavera del 2003 è stata organizzata una « *business conference* » a Roma, a cura dell'Ambasciata dell'Angola.

Il nuovo corso angolano ed il prevedibile sviluppo economico che da esso scaturisce hanno suscitato vivo interesse da parte degli imprenditori. Nonostante il permanere di molte zone d'ombra (inefficienza dell'apparato statale, episodi di corruzione eccetera) si moltiplicano le missioni che da più parti, ma soprattutto da Stati Uniti e Portogallo, giungono in Angola per valutare le opportunità di un Paese che, ove stabilizzato, sono immense: le infrastrutture sono completamente da ricostruire e, solo in campo petrolifero, sono attesi investimenti per 20 miliardi di dollari nel prossimo decennio. In tale contesto, per l'Italia si fa sempre più impellente la necessità di reimpostare gli obiettivi delle relazioni finora intrattenute con la Repubblica dell'Angola (finora l'attenzione era prevalentemente concentrata su progetti di cooperazione allo sviluppo) per indirizzarli verso il rafforzamento delle relazioni economico-commerciali. I settori che al momento offrono maggiori prospettive di intervento per gli imprenditori italiani sono, oltre a quello tradizionale del petrolio (l'Angola rimane un centro del produzione mondiale del greggio), quelli del marmo, del legno e dell'industria di trasformazione alimentare.

A testimonianza del profondo legame di amicizia che lega da sempre l'Italia all'Angola e al fine di premiare gli sforzi di riconciliazione nazionale, ha avuto luogo, nel luglio 2002, la visita del Sottosegretario senatore Alfredo Mantica nel cui ambito è stato siglato l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola. Questo evento ha contribuito sensibilmente al rafforzamento della collaborazione in campo economico e culturale tra i due Paesi.

In sintesi l'Angola per i motivi sopra esposti presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche

e di stabilità politica; in tale contesto, la firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione delle piccole e medie imprese e di *joint-venture* tra operatori economici delle due Parti.

Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Angola e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici Accordi) agli investimenti nazionali ed esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

### 1.2 *Esame degli articoli*

Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento « giusto ed equo », ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerre civili o altri analoghi eventi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti.

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).

L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai Tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al « Centro Inter-

nazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti » per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso, finché tali procedure non siano concluse ed una delle Parti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale o alla sentenza della Corte.

Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici. Secondo questa norma, nel caso in cui, successivamente all'investimento effettuato, abbia luogo una modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti amministrativi o delle misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne fu approvata la realizzazione.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a decorrere dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi

Paesi e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunciandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Angola e degli investimenti dell'Angola in Italia.

Lo Scambio di Note modificativo effettuato il 16 luglio 2002 tra l'Italia e la Controparte angolana, che costituisce parte integrante dell'Accordo si è reso necessario sia per apportare al testo alcune modifiche che per rendere più omogenei i due testi in lingua italiana e portoghese.

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori dell'Angola in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), non preventivamente quantificabili, si provvederà così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

Il risarcimento per l'eventuale esproprio di investimenti dell'Angola in Italia, (articolo 5) anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l'esproprio stesso.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie (articolo 9), si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

*A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.*

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

*B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né solleva problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane, o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo*A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

*B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi implicati.*

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della

novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Angola, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di Accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Analisi dell'intervento, destinatari diretti e indiretti.*

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

— i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Angola;

— i soggetti dell'Angola che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Angola, principalmente impegnate nei settori del petrolio (ENI), delle telecomunicazioni (Alcatel), delle costruzioni civili e dell'ingegneria (Coinda, Ecoservices, Italconsult), dell'industria agroalimentare (Ideas, Inalca), dei trasporti e del commercio (Intertransport Centre, Sitra International). Alcune di queste imprese hanno già investito nell'acquisto di beni immobili (terreni e aree edificabili) e hanno in progetto di ampliare ulteriormente i loro investimenti a breve termine.

In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Angola in quei campi che ci vedevano protagonisti prima dell'indipendenza e che offrono attualmente ai nostri imprenditori enormi potenzialità economiche: il settore dell'estrazione del marmo e del granito (il consorzio RBS — *joint-venture* tra imprenditori italiani e la ditta locale SOMISUL ha presentato alle autorità angolane un progetto di estrazione nelle cave della provincia della Huila al sud dell'Angola che, se approvato, consentirebbe il rilancio produttivo dell'intera provincia e la creazione di nuovi posti di lavoro) e della produzione del legname; anche quella dell'industria di trasformazione alimentare potrebbe essere un'area nella quale intervenire. Vi è da aggiungere, inoltre, che l'Angola, dopo 25 anni di lotta interna, è un Paese interamente da ricostruire. I principali settori che secondo le autorità hanno la massima priorità in quest'ambito sono quelli che permettono la libera circolazione dei beni all'interno del Paese: costruzione di strade, ponti, ricostruzione della rete ferroviaria, ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto e del porto di Luanda. Partecipare alla ricostruzione dell'infrastruttura dell'Angola potrà essere per i nostri settori altamente qualificati un compito interessante e redditizio.

*B) Obiettivi e risultati attesi.*

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore



certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Angola e dell'Angola in Italia.

Tale quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisite indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, sia a livello micro sia macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia all'Angola di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo dell'Angola di stimolare la promozione degli investimenti e di procedere con il programma di liberalizzazione del settore agricolo e di privatizzazione delle principali imprese pubbliche. È altresì in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri vengono quindi considerati come elementi propulsori della crescita economica.

Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Angola ed in Italia.

#### *C) Aspetti organizzativi ed oneri.*

L'accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

#### *D) Opzioni alternative.*

L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Angola; non è quindi percorribile la cosiddetta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi; non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  
DELLA  
REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e  
riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base ad Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

Senza limitare la generalità di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché altri diritti “in rem”, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;
- b) titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni o ogni altro titolo di credito nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per “investitore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte- Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per “persona fisica”, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi.

4. Per “persona giuridica” si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.

5. Per “redditi” si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri così come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame.

6. Per “territorio” si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le “zone marittime”. Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.

7. Per “accordo di investimento” si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.
8. Per “trattamento non discriminatorio” si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.
9. Per “diritto di accesso” si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

## Articolo 2

### Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.
2. Con le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.
3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

## Articolo 3

### Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un' Area di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

#### Articolo 4

##### Risarcimento per Danni o Perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

#### Articolo 5

##### Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento ad essi inerente, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte

Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà stabilito sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia — o resti convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese.

7. Il risarcimento comprende gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di stabilire se tale esproprio, e ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

#### Articolo 6

##### Rimpatrio di Capitali, profitti e Redditi

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
- c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

#### Articolo 7

##### Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore stesso in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.



### Articolo 8

#### Modalità dei Trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3 dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

### Articolo 9

#### Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Nel caso in cui l'investitore ed una entità di una delle Parti, abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle per la composizione:
  - a) al Tribunale della parte Contraente competente per territorio;
  - b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato;
  - c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

#### Articolo 10

##### Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente:

entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui. al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile. procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

### Articolo 11

#### Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

### Articolo 12

#### Applicazione di altre Disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero, da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.  
Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avrà diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4.
3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

### Articolo 13

#### Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla sua scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il<sup>10</sup> luglio millenovecentonovantasette in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
DELL'ANGOLA

## PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

## Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti", purché effettuati in conformità alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi sono effettuati, si applicano altresì alle seguenti attività connesse agli investimenti:

Organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; assunzione di prestiti, acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazioni e di altri titoli; acquisto di valuta per le importazioni.

Le "attività connesse" comprendono altresì, inter alia:

I. la concessione di franchigie o di diritti su licenza;

ii. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di credito e valutari;

IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, come, a titolo di esempio, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature ed automobili;

VI. la diffusione di informazioni commerciali;

VII. lo svolgimento di indagini di mercato;

VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali e ad altre manifestazioni promozionali

IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospite;

X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;

XI. i servizi di leasing.

## 2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Una Parte Contraente (o sue Agenzie o sue Rappresentanze) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in questione.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti che possa comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o che specifichi che le merci debbano essere procurate a livello locale, o altre simili condizioni.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far valere i propri diritti in relazione agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate per lo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto più favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una delle due Parti Contraenti, che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente, sarà permesso di impiegare personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all' Articolo 3

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque connesse ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati Terzi.

4. Con riferimento all' articolo 5

Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento, crei ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo, sarà considerata una delle misure di cui al paragrafo 2 dell' Articolo 5.

5. Con riferimento all' Articolo 9

Ai sensi dell' Art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrari della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto commerciale Internazionale (UNCITRAL) con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 10 luglio 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA  
DELL'ANGOLA



Luanda, 16 LUG. 2002  
Ref.N° 1490

Senhor Ministro,

tenho a honra de referir-me ao Acordo para a Promocao e a Protecao dos Investimentos rubricado em Roma a 10 de Julho de 1997 e de propor-Lhe as seguintes modificaces ao texto de tal Acordo:

Texto italiano

*Art. 1. paragrafo 8*, onde em italiano està escrito:

“8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento che è favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.”

Substituir com:

“8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento, che tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita sia applicato il più favorevole.”

*Artigo 5, paragrafo 7, linha 7*, onde està escrito:

“il risarcimento comprendere gli interessi”

Substituir com:

“il risarcimento comprenderà gli interessi”

*Artigo 10, para grafo 5, lihza 3*, onde està escrito:

“spese per il proprio arbitrato”

Substituir com:

“spese per il proprio arbitro”.

*Protocolo, primieira parte, linha 1*, onde està escrito:

“Disposizioni Generali”

Substituir com:

“1. Disposizioni Generali”

S.E.

**JOÃO BERNARDO DE-MIRANDA**  
**MIINISTRO DAS RELACOES EXTERIORES**  
**DA REPÚBLICA DE-ANGOLA**

LUANDA

*Protocollo, segunda parte, paragrafo e), linha 5-6, onde està escrito.*

“cittadini dell’altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività ”

Substituir com:

“cittadini dell’altra Parte Contraente ( e dei membri delle loro famiglie) che effettuano attività”.

Texto Portugues:

*Artigo 5, paragrafo 4, linha 1, onde està escrito:*

“1. Sem limitar o alcance”

Substituir com:

“4. Sem limitar o alcance”.

*Artigo 5, paragrafo 4, linha 2-3, onde em portugues consta:*

“uma sociedade de capital estrangeiro”

substituir com:

“uma sociedade com capital estrangeiro”

*Protocollo, primeira parte, paragrafo 11, linha 1, onde està escrito:*

“Os proventos derivados de registos, licencias, autorizayões e outros bens”.

Substituir com:

“Os proventos derivados de registos, licencias, autorizacões e outras aprovacoes”.

*Protocollo, segunda parte, paragrafo e), linha 4-5, onde està escrito:*

“cidadãos da outra Parte e dos membros das suas familias que efectuem actividades”

Substituir com:

“cidadãos da outra Parte (e dos membros das suas familias) que efectuem actividades”.

*Artigo 1, paragrafo 4, linha 2, onde em portugues consta:*

“entidade que tenha sede no territorio”

Substituir com:

“entidade que tenha a sede principal no territorio”.

*Artigo 2, paragrafo 3, linha 1, onde em portugues consta:*

“tratamento justo e igual”

Substituir com:

“tratamento justo e equitativo”

Caso o Seu Governo concorde com as precedentes propostas, a presente Carta e a Carta de resposta de igual teor de Vossa Excelência constituirão um Acordo entre os nossos dois Governos que entrará em vigor na mesma data de entrada em vigor da Acordo rubricado a 10 de Julho de 1997.

L'Ambasciatore  
*Alfredo Bastianelli*

**TRADUZIONE**

Prot.n. 1490

Luanda, 16 luglio 2002

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglato a Roma il 10 luglio 1997 e di proporre le seguenti modifiche al testo di detto Accordo:

Testo italiano

*Art. 1. paragrafo 8, dove in italiano e' scritto:*

“8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento che e' favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.”

Sostituire con:

“8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento, che tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita sia applicato il più favorevole.”

*Art. 5, paragrafo 7, linea 7, dove e' scritto:*

“il risarcimento comprendere gli interessi”

Sostituire con:

“il risarcimento comprendera' gli interessi”.

*Art. 10, paragrafo 5, linea 3, dove sta scritto:*

“spese per il proprio arbitrato”

Sostituire con:

“spese per il proprio arbitro”.

S.E. Joao Bernardo de Miranda  
Ministro delle Relazioni Esterne  
della Repubblica di Angola

*Protocollo, prima parte, linea 1, dove e' scritto:*

“Disposizioni Generali”

Sostituire con:

“1. Disposizioni Generali”

*Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 5-6, dove e' scritto:*

“cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attivita”

Sostituire con:

“cittadini dell'altra Parte Contraente (e dei membri delle loro famiglie) che effettuano attivita’ .

Testo portoghese

*Art. 5. paragrafo 4, linea 1, dove e' scritto:*

“i: Senza limitare la portata”

Sostituire con:

“4. Senza limitare la portata”.

*Art. 5, paragrafo 4, linea 2-3, dove in portoghese risulta:*

“una societa' di capitale straniero”

Sostituire con:

“una societa' con capitale straniero”

*Protocollo, prima parte, paragrafo 11, linea 1, dove e' scritto:*

“I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizzazioni ed altri beni”.

Sostituire con:

“I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizzazioni e altre approvazioni”

*Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 4-5, dove e' scritto:*

“cittadini dell'altra Parte e dei membri delle loro famiglie che esercitino attivita”

Sostituire con:

“cittadini dell'altra Parte (e dei membri delle loro famiglie) che esercitino attivita’

*Art. I, paragrafo 4, linea 2, dove in portoghese risulta:*

“entita' che abbia la sede nel territorio”.

Sostituire con:

“entita' che abbia la sede principale nel territorio”.

*Art. 2, paragrafo 3, linea i, dove in portoghese risulta:*

“trattamento giusto ed eguale”

Sostituire con:

“trattamento giusto ed equo”.

Nel caso che il Suo Governo concordi con le precedenti proposte, la Lettera presente e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra I nostri due Governi che entrera' in vigore nella stessa data di entrata in vigore dell'Accordo siglato il 10 Luglio 1997.

Con i sensi della mia piu' alta considerazione

(firmato) Amb. Alfredo Bastianelli

**Republica de Angola****~MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES**

Senhor Embaixador,

Tenho a honra de acusar a recepção da Sua carta datada de 22 de Outubro de 2001 relativa à modificação do Acordo para Promoção e a Protecção dos Investimentos rubricados aos 10 de Julho de 1997 com o seguinte conteúdo:

“tenho a honra de referir-me ao acordo para Promoção e a Protecção dos Investimentos rubricados em Roma a 10 de Julho de 1997 e de propor-lhe as seguintes modificações ao texto de tal Acordo:

Texto italiano

Art. 1., parágrafo 8, onde em italiano está escrito:

“8 Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento che è favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.”

Substituir com:

“8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento, che tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita sia applicato il più favorevole.”

Artigo 5, parágrafo 7, linha 7, onde está escrito:

“il risarcimento comprendere gli interessi” Substituir com:  
il risarcimento comprenderà gli interessi”.

Artigo 10, parágrafo 5, linha 3, onde está escrito:

“spese per il proprio arbitrato”.

Substituir com:

“spese per il proprio arbitro”.

Protocolo primeira parte, linha 1, onde está escrito:

“Disposizioni Generali”

Substituir com:

“1. Disposizioni Generali”

S.E.

**ALFREDO BASTIANELLI**  
**EMBAIXADOR DA ITALIA**

**L U A N D A**

Protocolo, segunda parte, paràgrafo e), linha 5-6, onde està escrito:

“cittadini dell’altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività”

Substituir com ;

“cittadini, dell’altra Parte Contraente (e dei membri delle loro famiglie) che effettuano attività”

Texto portugues

Artigo 5, paràgrafo 4, linha 1, onde està escrito:

“1. Sem limitar o alcance”

Substituir com:

“4. Sem limitar o alcance”.

Artigo 5, paràgrafo 4, linha 2-3, onde em portuguès consta:

“urna sociedade de capital estrangeiro”

substituir com:

“uma sociedade com capital estrangeiro”

Protocolo, primeira parte, paràgrafo II, linha i, onde està escrito:

“Os proventos derivados de registos, licenças, autorizações e outros bens”.

Substituir com:

“Os proventos derivados de registos, licenças, autorizações e outras aprovações”.

Protocolo, segunda parte, paràgrafo e), linha 4-5, onde està escrito:

“ciudadãos da outra Parte e dos membros das suas famílias que efectuem actividades”

Substituir com:

“ciudadãos da outra Parte ( e dos membros das suas famílias) que efectuem actividades”.

Artigo I, paràgrafo 4, linha 2, onde em portugues consta:

“entidade que tenha sede no território”

Substituir com:

“entidade que tenha a sede principal no território”.

Artigo 2, paràgrafo 3, linha 1, onde em portugues consta:

tratamento justo e igual”

Substituir com:

“tratamento justo e equitativo”.

Caso o Seu Governo concorde com as precedentes propostas, a presente Carta e a Carta de resposta de igual teor de Vossa Excelencia constituirão um Acordo entre os nossos dois Governos que entrará em vigor na mesma data de entrada em vigor do acordo rubricado a 10 de Julho de 1997”.

Tenho a honra de informar a Sua Excelencia que o Governo Angolano està de acordo com o conteúdo da Carta acima descrita.



Desejo agradecer-Lhe Senhor Embaixador pela cortés atencao e aproveito a oportunidade para exprimir-lhe os protestos da minha mais alta consideração.

Luanda, 16 de Julho de 2002

## TRADUZIONE

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 22 ottobre 2001 relativa alla modifica dell'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglato il 10 luglio 1997 con il seguente contenuto:

“ho l'onore di riferirmi all'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglato a Roma il 10 luglio 1997 e di proporre le seguenti modifiche al testo di tale Accordo:

Testo italiano

*Art. 1, paragrafo 8*, dove in italiano è scritto:

“8 Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento che è favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.”

Sostituire con:

“8. Per trattamento non discriminatorio si intende un trattamento, che tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita sia applicato il più favorevole.”

*Art. 5, paragrafo 7, linea 7*, dove è scritto:

“il risarcimento comprendere gli interessi”

Sostituire con:

“il risarcimento comprenderà gli interessi”.

*Art. 10, paragrafo 5, linea 3*, dove sta scritto:

“spese per il proprio arbitrato”

Sostituire con:

“spese per il proprio arbitro”.

*Protocollo, prima parte, linea 1*, dove è scritto:

“Disposizioni Generali”

Sostituire con:

“1. Disposizioni Generali”

S.E. Alfredo Bastianelli  
Ambasciatore d'Italia - LUANDA -

*Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 5-6, dove e' scritto:*

“cittadini dell' altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attivita'”

Sostituire con:

“cittadini dell' altra Parte Contraente (e dei membri delle loro famiglie) che effettuano attivita'”

### Testo portoghese

*Art. 5, paragrafo 4, linea ], dove e' scritto:*

“1. Senza limitare la portata”

Sostituire con:

“4. Senza limitare la portata”.

*Art. 5, paragrafo 4, linea 2-3, dove in portoghese risulta:*

“una societa' di capitale straniero”

Sostituire con:

“una societa' con capitale straniero”

*Protocollo, prima parte, paragrafo II, linea 1, dove e' scritto:*

“I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizzazioni e altri beni”.

Sostituire con:

“I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizzazioni e altre approvazioni”

*Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 4-5, dove e' scritto:*

“cittadini dell' altra Parte e dei membri delle loro famiglie che esercitino attivita'”

Sostituire con;

“cittadini dell' altra Parte (e dei membri delle loro famiglie) che esercitino attivita'”

*Art. I, paragrafo 4, linea 2, dove in portoghese risulta:*

“entita' che abbia la sede nel territorio”.

Sostituire con:

“entita' che abbia la sede principale nel territorio”.

*Art. 2, paragrafo 3, linea 1, dove in portoghese risulta:*

“trattamento giusto ed eguale”

Sostituire con:

“trattamento giusto ed equo”.

Nel caso che il Suo Governo concordi con le precedenti proposte, la Lettera presente e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra I nostri due Governi che entrerà in vigore nella stessa data di entrata in vigore dell'Accordo siglato il 10 Luglio 1997.”

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo Angolano e' d'accordo con il contenuto della Lettera summenzionata.

Desidero ringraziarLa Signor Ambasciatore per la cortese attenzione e colgo l'occasione per esprimerLe I sensi della mia più alta considerazione.

Luanda, 16 luglio 2002

(firmato): Toko Serào

Vice Ministro delle Relazioni Esterne

(E' stato apposto il timbro a secco in uso presso quel Ministero)

